



- AVV. CRISTIANO DALLA TORRE -

Via Monte Piana, 14 - 31100 Treviso

Telefono e fax 0422 435364

E.mail avv.c.dallatorre@gmail.com PEC cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it

**RICORSO PERSONALE DOCENTE PRECARIO VOLTO ALLA
MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE**

**IL DOCENTE PRECARIO NON GODE DELLE FERIE?
FINO A 2.000 EURO ALL'ANNO DI RISARCIMENTO**

Tra l'a.s. 2015-2016 e l'a.s. 2023-2024, il Ministero dell'Istruzione non ha fatto compilare il piano ferie ai docenti con supplenze al 30.06.

Tale condotta è illegittima e dà diritto fino a 2.000 euro di risarcimento per ciascun anno scolastico.

A nulla rileva che, a partire dall'a.s. 2024-2025, i Dirigenti scolastici abbiano iniziato a compilare il piano ferie.

Infatti, resta la possibilità di recuperare fino a 10 anni pregressi.

La Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea, infatti, hanno confermato il diritto dei docenti precari alla monetizzazione delle ferie non godute.

La Corte di Cassazione ha affermato che le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore, a cui è intrinsecamente legato il diritto alla indennità economica sostitutiva al termine del rapporto di lavoro e l'obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.

In particolare, la Cassazione ha affermato che il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non dimostra di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite.

Il datore di lavoro deve quindi invitare il lavoratore a fruire delle ferie e informarlo che, se non ne farà richiesta, perderà il diritto a godere sia delle ferie che dell'indennità sostitutiva.

Quest'obbligo grava anche sul Dirigente Scolastico, che deve, pertanto, invitare il docente a godere delle ferie ed informarlo che, in caso contrario, perderà tanto le ferie quanto l'indennità sostitutiva.

Se il Dirigente Scolastico non vi provvede, il docente ha diritto all'indennità economica sostitutiva delle ferie non godute.

Il docente precario che non abbia fruito delle ferie ha diritto a ricevere l'indennità sostitutiva, se il Dirigente scolastico non prova di averlo invitato a godere delle ferie e di averlo espressamente avvertito che in caso di mancata richiesta, egli avrebbe perso il diritto a godere tanto delle ferie quanto dell'indennità sostitutiva.

IL DIRITTO ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE MATURATE RESIDUE NON UTILIZZATE **SI PRESCRIVE SOLO DOPO 10 ANNI** DALLA STIPULA DEL CONTRATTO A TERMINE.

È quindi pacifico il diritto del personale docente assunto a tempo determinato alla monetizzazione delle ferie non godute.

Il ricorso non prevede alcun costo di avvio. Il compenso verrà corrisposto solo in caso di esito positivo del ricorso, in rapporto al beneficio economico complessivamente raggiunto dal ricorrente rispetto al pagamento degli arretrati (success fee).

Si indicano i documenti necessari per procedere con il ricorso

- 1) **Copia di un documento di riconoscimento;**
- 2) **Procura alle liti** (vedi doc. allegata)
- 3) **Consenso al trattamento dei dati personali** (vedi doc. allegata);
- 4) **Conferimento dell'incarico professionale** (vedi doc. allegata);
- 5) **Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N.B.** *in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata* (vedi doc. allegata);
- 6) **Copia contratti di lavoro a tempo determinato fino al 30/06 o sino al termine delle attività didattiche;**

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI

TEL. 338 2719674 Michele Nudo Segretario Generale UIL Scuola Rua Venezia